

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7

Testo approvato dal Collegio Docenti nella riunione del 19 settembre 2013

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 comma 7 dispone che:
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.”;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

Dopo ampio dibattito, all'unanimità

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato con il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell'anno scolastico: monte ore settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato per 33 settimane. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 2 – Attività didattica extrascolastica

Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a gare e manifestazioni sportive, uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, Alternanza Scuola Lavoro, Impresa Formativa Simulata, Stage, Tirocini, visite aziendali, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

art. 3 – Attività didattica extracurricolare

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti), costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione dalle assenze legate alle materie di riferimento (da utilizzare soltanto in casi particolari, laddove ci sia la necessità di compensare percentuali critiche di assenze).

art.4 – Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 5 - assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

- a) L'assegnazione di Non Classificato (NC) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.
- b) Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di NC il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- b) motivi personali e/o di famiglia (Per esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- c) Uscite anticipate/assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Roma, 19 settembre 2013

F. to Il Presidente del Collegio dei Docenti
Dirigente Scolastico
Raffaella Massacesi